CAMERA DEI DEPUTATI N. 3589-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1958 (*Stampato n. 2185*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(GUI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 febbraio 1958

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 1958

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione che viene sottoposta alla procedura di ratifica parlamentare non è che l'estensione all'Irlanda del Nord dell'Accordo amministrativo per le assicurazioni sociali stipulato tra il nostro Paese e la Gran Bretagna.

Il nuovo Accordo è fondato sul principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali in vigore nel territorio dell'altra Parte un trattamento eguale a quello dei cittadini di quest'ultima; e provvede inoltre a che in certi casi le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte.

Le disposizioni della presente Convenzione coprono un vasto settore delle assicurazioni sociali: assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti; assicu-

razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie, contro la tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in istato di gravidanza e puerperio, regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori, assicurazione contro la disoccupazione.

L'Accordo si applica a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e che potranno modificare o integrare le leggi dei due Paesi in materia di assicurazioni sociali per le categorie che la Convenzione contempla, ma non si applicherà agli atti legislativi che potranno emanarsi per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi previsti, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti.

Poiché la Convenzione che è sottoposta al nostro esame rappresenta un necessario completamento dell'Accordo stipulato con la Gran Bretagna sulla stessa materia ne proponiamo l'approvazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 39 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.